



COMUNE DI TRINITA'
PROVINCIA DI CUNEO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 41 del 18/12/2024

OGGETTO

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI

L'anno duemilaventiquattro addì diciotto del mese di dicembre alle ore diciannove e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. ZUCCO Ernesta - Sindaco	Sì
2. DOTTA Giovenale - Vice Sindaco	Sì
3. BESSONE Enea - Assessore	Sì
4. MANA Luca - Consigliere	Giust.
5. GIACARDI Giorgio - Consigliere	Sì
6. DOGLIANI Ambrogio - Consigliere	Sì
7. FEA Elisa - Consigliere	Sì
8. GHIGLIONE Stefano - Consigliere	Sì
9. PERUCCA Tiziana - Consigliere	Giust.
10. BURDISSO Pietro - Consigliere	Sì
11. SPERTINO Sismia Selvaggia - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 9
	Totale Assenti: 2

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale signor TOCCI Dr. Giuseppe Francesco il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la signora ZUCCO Ernesta nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

C.C. n. 41 del 18/12/2024

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lvo 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, Legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lvo 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, Legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29/04/2015 avente ad oggetto "Ricognizione delle società partecipate dell'ente – determinazioni", provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

Dato atto che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. la revisione periodica è adempimento da compiere entro il 31 dicembre di ogni anno, quindi entro il 31 dicembre 2024 si deve procedere alla razionalizzazione in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2023;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, costituito dall'insieme delle schede di rilevazione predisposte, allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che nel suo complesso costituisce aggiornamento al "piano operativo di razionalizzazione";

Dato atto della partecipazione del Comune nelle seguenti società:

- Alpi Acque S.p.A. con sede a Fossano (CN) in Piazza Dompè n. 3, P.Iva/C.F. 02660800042, con quota di partecipazione del 0,368%
- Azienda Turistica Locale del Cuneese – Valli Alpine e Città , d'Arte Società Consortile a responsabilità limitata (A.T.L.) con sede a Cuneo in via Pascal n. 7, C.F. 02597450044, con quota di partecipazione del 0,34;

Rilevato che la partecipazione alla Società Alpi Acque S.p.A. risulta necessaria in quanto gestendo l'attività del servizio idrico integrato, svolge un'attività che produce un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi, ed è collegata al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente;

In particolare, in relazione ad Alpi Acque S.p.a.:

- il Comune detiene una partecipazione nella società a capitale misto pubblico privato, la quale svolge attualmente per il Comune la gestione del Servizio Idrico Integrato e che risulta pertanto necessaria.
- la società svolge, nel territorio del Comune, servizi pubblici di interesse generale e sono confermate tutte le ragioni a sostegno del mantenimento della partecipazione e della configurazione della società come già evidenziate nelle precedenti deliberazioni e determinazioni di questa Amministrazione comunale.
- la partecipazione alla Società risulta necessaria ed attuale anche in riferimento alla deliberazione dell'Ente di governo dell'ambito (di seguito anche: EGATO) adottata nella seduta di Conferenza 27 marzo 2019, n. 6, con la quale si prevede che la gestione del Servizio Idrico Integrato d'ambito venga affidata alla Società Consortile Gestori Servizi Idrici S.C.R.L. (CO.GE.SI), a capitale totalmente pubblico, che operi secondo le modalità proprie degli affidamenti in house;
- la società Alpi Acque, società mista, alla data del 31/12/2023 (data della rilevazione) non aveva adeguato il proprio statuto alle prescrizioni normative previste della

legislazione vigente per la tipologia di società prescelta dall'EGATO, nonostante il termine fosse scaduto, ma aveva avviato il percorso necessario ad addivenire al predetto adeguamento, poi realizzatosi nel corso dell'anno 2024, mediante recesso consensuale integrale del socio privato Egea Acque da Alpi Acque;

- a prescindere dalle successive vicende di “pubblicizzazione” avvenute nel 2024, pur dovendosi definire, al 31/12/2023, società mista e, pertanto, priva dei requisiti per continuare a gestire il servizio idrico integrato, come delineato dall'EGATO di Cuneo, si ritiene comunque di confermare strategica la partecipazione in Alpi Acque S.p.A, in attesa, a tale data, del subentro del nuovo gestore e della conseguente conclusione del procedimento di determinazione e corresponsione del valore industriale residuo (V.I.R.), ai sensi dell'art. 153 del d.lg. n. 152/2006 e della “Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato”, di cui alla Delibera ARERA 23 dicembre 2015, 656/2015/R/idr.

Dato atto invece che per quanto riguarda l'A.T.L. - che ha come per oggetto sociale la promozione dell'interesse economico collettivo nell'ambito turistico - il Comune detiene lo 0,34% del capitale sociale. Pertanto non potrebbe decidere autonomamente la liquidazione della partecipata., potrebbe, al più, optare per la cessione della propria quota. Considerato che i dati di bilancio della società sono positivi e che comunque, la stessa ha chiuso gli ultimi esercizi con un utile, incrementando il proprio valore, è intenzione per il momento dell'Amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, per continuare ad usufruire dei servizi strumentali offerti dalla società;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti n. 22 del 21/12/2018, con particolare riferimento al modello di rilevazione che, opportunamente compilato, diventa l'allegato A della presente deliberazione;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai funzionari comunali sulla proposta della presente deliberazione, come in calce riportati;

Acquisito il parere favorevole dal Segretario Comunale in ordine alla conformità amministrativa ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con il seguente risultato della votazione, palesemente espresso per alzata di mano e proclamato dal signor Presidente:

Presenti: n. 9 - Votanti: n. 9 - Voti favorevoli: n. 7 - Astenuti: n. 2 (Burdisso, Spertino) - Voti contrari: 0 (zero)

DELIBERA

1. Di prendere atto e approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2023, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale e rappresenta aggiornamento del “piano operative di razionalizzazione”.
2. Di autorizzare il mantenimento senza interventi delle attuali partecipazioni dando atto che la società inclusa nel piano rientra nel novero delle “società che svolgono servizi di interesse generale” e pertanto strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
3. Di provvedere, mediante i competenti uffici comunali, alla comunicazione del piano ai sensi del D.L. n. 90/2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 114/2014, rendendo disponibili le informazioni alla sezione della Corte dei Conti competente, ai sensi dell'articolo 5, comma 4 ed alla struttura Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) come previsto all'articolo 15.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 del D.L.vo n. 267/2000

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
ZUCCO Ernesta

PARERI AI SENSI DELL'ART. 97 comma 2 del D.L.vo n. 267/2000

Il sottoscritto Segretario Comunale esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione in ordine alla conformità amministrativa.

IL SEGRETARIO COMUNALE
TOCCI Dr. Giuseppe Francesco

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
ZUCCO Ernesta

Il Segretario Comunale
TOCCI Dr. Giuseppe Francesco

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune per 15 giorni consecutivi dalla data odierna, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.L.vo n. 267 del 18/08/2000 e dell'art.32, comma 1, della Legge n.69 del 18/06/2009 e vi rimarrà fino alla data del 07/01/2025

Trinità, li 23/12/2024

Il Segretario Comunale
TOCCI Dr. Giuseppe Francesco

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 02/01/2025

X Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione ai sensi dell'art. 134, 3° comma, D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Alla dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Trinità, li 02/01/2025

Il Segretario Comunale
TOCCI Dr. Giuseppe Francesco